

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il ricorrente stipulava un finanziamento nel 2016, successivamente ceduto all'intermediario convenuto; sottolinea, poi, che la banca non ha mai dimostrato la titolarità del credito, non avendo prodotto alcuna prova della cessione, ovvero copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o comunicazione individuale. L'assenza di tale documentazione, nonostante le reiterate richieste, rende la banca priva di legittimazione a segnalare la posizione in Centrale dei Rischi. Il ricorso evidenzia inoltre le ulteriori violazioni del GDPR, per carenza dei requisiti di liceità, esattezza e proporzionalità, e rappresenta come la perdurante presenza del nominativo in Centrale Rischi abbia comportato un danno non patrimoniale alla reputazione. Nelle proprie controdeduzioni, la banca resistente, premettendo di essere cessionaria del credito, rileva l'inammissibilità del ricorso per: (i) difetto di corrispondenza tra reclamo e ricorso poiché con l'ultimo il cliente avrebbe introdotto questioni nuove (come la contestazione della cessione, la prescrizione e la violazione del GDPR) che non erano presenti nei reclami del 2024; (ii) violazione dei termini previsti dal Regolamento ABF poiché il ricorso sarebbe stato presentato dopo solo 19 giorni dall'ultimo reclamo. Nel merito, la banca sostiene che l'obbligo di preavviso grava sull'intermediario che effettua la prima segnalazione negativa e che, in caso di cessione "in continuità", il cessionario non è tenuto a inviare un nuovo preavviso. Per tali ragioni insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittima iscrizione di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sulle eccezioni preliminari dell'intermediario, in particolare sul mancato rispetto del termine di 60 gg che deve intercorrere tra il reclamo ed il ricorso all'ABF, si osserva che l'ultimo è stato presentato in data 01.11.2025, mentre il reclamo è del 15.10.2025, quindi in violazione del termine indicato dalle disposizioni contenute nel regolamento sul funzionamento dell'ABF (60gg). Tuttavia, siccome il reclamo del 15.10.25 è solo l'ultimo in ordine di tempo, agli atti risulta un precedente reclamo del 20.11.2024, ai fini della salvezza degli atti, questo Collegio ritiene ammissibili, quindi vagliabili nel merito, le doglianze mosse con il ricorso che trovino corrispondenza nel reclamo del 20/11/2024. Tale approccio ermeneutico porta a concludere che oggetto di analisi possa essere la sola contestazione sulla regolarità formale della segnalazione poiché solo essa è contenuta nel reclamo del 20.11.2024 e, quindi, solo essa risulta coerente con il contenuto del ricorso all'Arbitro. Su tale punto, dunque, parte ricorrente lamenta l'illegittima iscrizione a sofferenza del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, per l'assenza del preavviso di segnalazione. I Collegi hanno già avuto modo di affermare, in casi analoghi a quello in esame, che la segnalazione in continuità in CR della società cessionaria del credito non necessita di un nuovo preavviso di segnalazione (Collegio di Torino, decisione n. 22068/2021, Collegio di Palermo, decisione n. 18875/2021, Collegio di Napoli, decisione n. 23250/2020, Collegio di Bologna, decisione n. 18718/2021 Collegio di Bari, decisione n. 26668/2019). Il Collegio di Coordinamento, con dec. n. 1317/23, pronunciandosi sulle segnalazioni effettuate in continuità nella CR, ha affermato che è *"legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore"*, cosa che nel caso di specie non si rinviene.

Vieppiù, come noto, le informative preventive alla prima segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia non costituiscono una condizione di validità della segnalazione. Gli obblighi riguardanti il preavviso di segnalazione a sofferenza nella CR (art. 125 Tub e Circ.139/1991 e successivi aggiornamenti) devono essere inquadrati in un mero dovere di carattere informativo gravante sugli intermediari. In questo senso il Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 4519 del 2023 ha chiarito che "l'invio ex art. 125, comma 3, TUB della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa". Dunque, nel caso in esame, trattandosi di segnalazione in Centrale Rischi e non in SIC, in alcun modo il mancato rispetto del termine prescritto per il preavviso di segnalazione avrebbe potuto determinare la cancellazione della segnalazione; la detta violazione avrebbe potuto, tutt'al più, giustificare una richiesta risarcitoria per la violazione del detto obbligo di trasparenza; nel caso al vaglio nessuna richiesta risarcitoria può essere accolta poiché essa mai è stata formulata col reclamo del 20.11.2024. Solo per completezza di analisi si osserva che, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, anche qualora fosse stata ritenuta ammissibile la richiesta risarcitoria riferibile al reclamo del 15.10.2025 (illecito trattamento dei dati personali), essa avrebbe meritato rigetto. In merito, si rileva che la Circolare della Banca d'Italia, n. 139 dell'11 febbraio 1991 attualmente vigente (20° aggiornamento del 14 ottobre 2021) precisa che *"[l]a comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi"*. Ogni altra questione è da considerarsi assorbita.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE